Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 2 agosto 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 194 DEL 2 AGOSTO 1962.

Supplemento n. 1

LEGGE 28 luglio 1962, n. 1002.

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità economica europea e la Grecia.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1003.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1004.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla trasformazione del latte dipendenti dalle latterie sociali a ripartizione mensile dei prodotti e a funzionamento turnario della provincia di Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1005.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle provincie di Siena e di Catania e del comune di Viareggio.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1006.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della Toscana.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1007.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri delle provincie di Ravenna e Parma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1008.

Norme sul trattamento economico e normativo dei presidenti delle cooperative di produzione e lavoro, esercenti l'industria edilizia e bracciantile, della provincia di Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1009.

Norme sulla parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici dipendenti dalle imprese industriali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1010.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Pavia.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1011.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti lavori di sistemazione idraulico-agraria-forestale della provincia di Avellino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1012.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori a domicilio addetti alla lavorazione delle corone da rosario nella provincia di Macerata.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1013.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale laureato e diplomato dipendente da farmacie delle provincie di Grosseto e Reggio Emilia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1014.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Udine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1015.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinemateatri delle provincie di Ancona, Arezzo, Cagliari, Caltanissetta, Catanzaro, Napoli, Reggio Calabria e Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1016.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali della provincia di Padova.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1017.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti allo spurgo dei canali e delle roggie della provincia di Vercelli.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1018.

Norme sul trattamento economico e normativo dei mezzadri della provincia di Perugia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1019.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori stagionali o avventizi dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso e di esportazione dell'uva da tavola pergolone della provincia di Chieti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1020.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese produttrici di bigiotteria in metallo, in galalite, pelle, legno ed affini e di fibbie e agganciature in genere della provincia di Milano e dalle imprese produttrici di bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini della provincia di Torino.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 maggio 1962, n. 990.

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane, effettuato a Roma il 22 aprile 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato lo scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di 1,5 milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act », effettuato a Roma il 22 aprile 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — LA MALFA — TRABUCCHI — TREMELLONI — RUMOR — PRETI — MACRELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Scambio di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'acquisto di eccedenze agricole americane per un importo di 1,5 milioni di dollari in base alla Sezione 402 del « Mutual Security Act » del 1954. (Roma, 22 aprile 1960).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA RICOSTRUZIONE

Roma, 22 aprile 1960

Caro Signor Barnett,

mi riferisco allo scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fra il Ministro Zoli ed il Sig. Tasca, riguardante l'Accordo dei nostri due Governi su di un programma di vendita di prodotti agricoli da parte dell'International Cooperation Administration (I.C.A.) all'Italia ai termini della Sezione 402 del Mutual Security Act del 1954 e successivi emendamenti. Detto programma prevedeva l'acquisto da parte dell'Italia di prodotti agricoli contro pagamento in lire italiane, e l'impiego di dette lire da parte dell'I.C.A. per finanziare esportazioni italiane verso terzi Paesi che beneficiano della assistenza nel quadro del Programma di sicurezza reciproca.

Il mio Governo ha preso nota del fatto che l'I.C.A. ha in corso un altro programma per la vendita di prodotti agricoli per il corrente esercizio, ai termini della suddetta Sezione 402. E' inteso che tale programma differisce dagli altri precedenti in quanto:

A) l'I.C.A. può trasferire l'ammontare in lire depositato ai termini del paragrafo 4 delle lettere scambiate in data 27 febbraio 1956 a quello o a quei Paesi assistiti dal Governo degli Stati Uniti, che l'I.C.A. stessa determinerà. Le lire possono essere utilizzate per trasferimento in contanti, nel qual caso possono essere convertite in altre valute a volontà del Governo che le riceve. L'I.C.A. può anche utilizzare le suddette lire per finanziare acquisti di merci in tutto il mondo, utilizzando la procedura della « I.C.A. Foreign Currency Authorization (F.C.A.) », nel qual caso le lire possono essere convertite in altre valute a volontà di qualsiasi fornitore che non sia residente in Italia.

B) il paragrafo 5 delle lettere scambiate in data 27 febbraio 1956 non si applica, perchè non sarà richiesto deposito anticipato delle lire da parte del Governo italiano.

Nelle conversazioni recentemente intercorse tra i rappresentanti dei nostri due Governi è stato convenuto che l'I.C.A. metterà a disposizione per acquisto di tabacco da parte del Governo italiano l'importo di $ 1,5 milioni, alle stesse condizioni stabilite nello scambio di lettere del 27 febbraio 1956, fatta eccezione per le modifiche specificate nei precedenti paragrafi *A*) e *B*), e per le seguenti:

nel paragrafo 6, seconda frase, le parole « non appena praticamente possibile » vengono cancellate e sostituite con « entro e non oltre 60 giorni », ed alla fine della stessa frase vengono aggiunte le parole « o che sia stato provveduto al noleggio relativo ».

Mi sarebbe gradito avere da parte Sua conferma che il suddetto programma ha l'approvazione dell'I.C.A.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

ANGELO DE LUCA

Mr. Vincent BARNETT Jr.
Ambasciata degli Stati Uniti d'America
Via Veneto, 62 ROMA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

THE FOREIGN SERVICE OF THE UNITED STATES OF AMERICA

American Embassy (Italy)

Roma, April 22, 1960

Dear Mr. Undersecretary:

I have received your letter dated April 22, 1960, reading as follows:

« Reference is made to the exchange of letters between Minister Zoli and Mr. Tasca on February 27, 1956, in which our two Governments agreed on a program for the sale to Italy of agricultural commodities by the International Cooperation Administration (I.C.A.), under Section 402 of the Mutual Security Act of 1954, as amended. This program provided for the purchase by Italy of agricultural commodities for Italian lire and the utilization of such lire by the I.C.A. to finance Italian exports to third countries receiving assistance under the Mutual Security Program.

« My Government has noted that the I.C.A is undertaking a further Section 402 sales program for the current fiscal year. It is understood that this program differs from earlier ones in that:

« *A*) I.C.A. may transfer the lire amount deposited pursuant to paragraph 4 of the exchange of letters dated February 27 1956 to such country or countries receiving aid from the U. S. Government as I.C.A. shall determine. Such lire may be used for a cash transfer, in which case the lire may be converted to other currencies at the option of the government receiving them. I.C.A. may also use these lire to finance worldwide commodity procurement, using the I.C.A Foreign Currency Authorization (F.C.A.) procedure, in which case they may be converted to other currencies at the option of any supplier who is not a resident of Italy

« *B*) Paragraph 5 of the exchange of letters dated February 27 1956 does not apply, because no advance deposit of lire by the Government of Italy will be required.

« In recent conversations between representatives of our two Governments it has been agreed that the I.C.A. will make available for purchase by the Government of Italy tobacco up to the value of $ 1 ½ million, under the same terms and conditions established in the exchange of letters dated February 27, 1956, except for the modifications specified in the foregoing paragraphs *A*) and *B*), and the following:

« In paragraph 6, second sentence, delete « as soon as practical ». insert « within not more than 60 days », and add to the end of the sentence « or chartered ».

« I shall appreciate receiving your confirmation that the foregoing program has the agreement of the International Cooperation Administration ».

I am happy to confirm that the International Cooperation Administration concurs in the contents of the letter quoted above.

Sincerely yours,

VINCENT M. BARNETT
Counselor of Embassy
for Economic Affairs

Senator Angelo DE LUCA
Undersecretary of the Budget
Secretary General of C.I.R.
ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 30 giugno 1962, n. **991.**

Misura dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini vermut e marsala.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'abbuono d'imposta di fabbricazione nella misura del 70 per cento, concesso, in base all'articolo 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, allo spirito impiegato nella preparazione del vermut e del marsala, va calcolato sull'aliquota d'imposta base depurata esclusivamente dell'abbuono di fabbricazione spettante, ai sensi del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, agli spiriti classificati di II categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore ed al lordo di qualsiasi altro eventuale abbuono o riduzione d'imposta accordati allo spirito stesso.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI —
LA MALFA — TREMELLONI
RUMOR

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

LEGGE 5 luglio 1962, n. **992.**

Fissazione di un nuovo termine della validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente la franchigia doganale per le macchine ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine di validità della legge 21 maggio 1956, n. 694, concernente i benefici fiscali per i macchinari ed i materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi e vapori endogeni, è fissato al 31 dicembre 1963.

Art. 2.

E' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto-legge 20 febbraio 1939, n. 318.

Art. 3.

I benefici fiscali di cui all'articolo 1 devono intendersi limitati al dazio doganale.

Art. 4.

La presente legge si applica anche per i materiali e macchine importati dopo il 31 dicembre 1957 e fino all'entrata in vigore della legge stessa con deposito dei diritti doganali o cauzione per il pagamento degli stessi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — COLOMBO — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI MATTARELLA — PRETI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1962, n. 993.

Modificazione degli articoli 8 e 12 dello statuto della Fondazione Giovanni Spitali, con sede presso l'Università di Pisa.

N. 993. Decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 8 e 12 dello statuto della Fondazione Giovanni Spitali, con sede presso l'Università di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 994.

Autorizzazione all'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, ad acquistare un appartamento, sito in Monza.

N. 994. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare un appartamento, sito in Monza, al piano rialzato di Corso Milano n. 10/c, composto di quattro vani ed accessori, per atto notaio Gazzilli Italo di Roma, in data 22 aprile 1961, numero di repertorio 23646, al prezzo di L. 11.500.000 (undicimilionicinquecentomila), da adibire a sede della Sezione dell'Associazione in Monza.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1962, n. 995.

Autorizzazione all'accettazione da parte dello Stato di una donazione disposta dal comune di Favignana.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione disposta a favore dello Stato dal comune di Favignana con atto n. 5894 in data 9 marzo 1961, rogato dal notaio dott. Francesco Di Vita, di un appezzamento di terreno di mq. 300 circa sito in Favignana, piazzale Castello, da utilizzare per la costruzione di alloggi per i funzionari dipendenti della casa penale.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1962, n. 996.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Matelica (Macerata).

N. 996. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Matelica (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 997.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza « Reggiana », con sede in Reggio Emilia.

N. 997. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, con quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza « Reggiana », con sede in Reggio Emilia, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 39. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 maggio 1962, n. 998.

Autorizzazione alla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti italiani, ad acquistare un immobile.

N. 998. Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti italiani, viene autorizzata ad acquistare un immobile, composto di piani quattro con complessivi vani 44, sito in Roma, in angolo fra via Palestro nn. 75 e 77 e via Marghera n. 26, al prezzo di L. 97.000.000 (novantasettemilioni) di proprietà della fallita S.p.A. Minerva Film, da adibirlo a sede sociale ed a sede dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 999.

Autorizzazione al Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare una eredità.

N. 999. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Collegio Ghislieri di Pavia viene autorizzato ad accettare una eredità disposta con testamento olografo in data 17 luglio 1960, pubblicato il 26 agosto 1960 dal notaio dott. Cesare Rognoni a rogito n. 11271/5160 di repertorio, dal Sen. dott. Giuseppe Cortese, per la istituzione di nuovi posti per alunni nel Collegio stesso.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 51. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 1000.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nel Capitolo cattedrale di Venezia di quattro benefici minori o cappellanie corali.

N. 1000. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 1° gennaio 1962, relativi alla erezione nel Capitolo cattedrale di Venezia, di quattro benefici minori o cappellanie corali, rispettivamente sotto il titolo di San Pio X, di San Lorenzo Giustiniani, di San Pietro Orseolo e del Beato Giovanni Marinoni.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 154, foglio n. 29. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 1001.

Dichiarazione del fine prevalente di culto della Confraternita del SS. Crocifisso, con sede in Monterubbiano (Ascoli Piceno).

N. 1001. Decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene dichiarato il fine prevalente di culto della Confraternita del SS. Crocifisso, con sede in Monterubbiano (Ascoli Piceno), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 50. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1962.

Depennamento dall'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ravenna del canale Candiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ravenna approvato con regio decreto 2 novembre 1905, n. 11345, nel quale, al n. 29, è stato incluso il porto canale di Ravenna o canale Candiano;

Vista la lettera 20 luglio 1960, n. 44/4340/L21 con la quale il Ministero della marina mercantile Direzione generale della pesca e del demanio marittimo, ha fatto presente che il porto canale di Ravenna, o canale Candiano, originariamente classificato, con regio decreto 3 giugno 1894, n. 252, nella II classe dei porti marittimi nazionali, con successivi regi decreti 25 novembre 1919, n. 2632, e 3 giugno 1935, n. 1326, è stato, rispettivamente iscritto nella 1ª categoria per la parte che riguarda la difesa militare e nella 1ª classe della seconda categoria per la parte commerciale ed è quindi da ritenersi di indubbia appartenenza al Demanio marittimo, ai sensi dell'art. 28 del Codice della navigazione e non al Demanio idrico;

Ritenuto che da accertamenti eseguiti è risultato che effettivamente il porto canale di Ravenna, siccome utilizzabile ad uso pubblico marittimo appartiene al Demanio marittimo, ai sensi dell'art 28 del Codice della navigazione;

che pertanto detto porto-canale di Ravenna o canale Candiano và depennato dall'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ravenna approvato con il citato regio decreto 2 novembre 1905, n. 11345;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nella adunanza del 23 giugno 1961 con voto n. 1253;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il porto-canale di Ravenna o canale Candiano è depennato dall'elenco delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ravenna approvato con regio decreto 2 novembre 1905, n. 11345.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1962

GRONCHI

Zaccagnini

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1962
Registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 386

(4390)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962.

Nomina di membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e variazioni nella composizione del consesso stesso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, registro n. 9, rispettivamente fogli nn. 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secon-

do si è proceduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle sezioni stesse ed alla delegazione speciale per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Considerato che gli ispettori generali del Genio civile Ruberto dott. ing. Antonio e Di Palma dott. ing. Giuseppe sono stati destinati a prestare servizio al Ministero dei lavori pubblici a decorrere, rispettivamente, dal 1° marzo 1962 e dal 15 aprile 1962, per cui occorre provvedere alla loro nomina a componenti di detto consesso ed all'assegnazione alle varie sezioni del Consiglio stesso;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità e di far luogo ad una modifica nell'assegnazione di un membro alle singole sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti ispettori generali del Genio civile sono chiamati a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici dalla data e con l'assegnazione alle sezioni a fianco di ciascuno di essi indicate:

Ruberto dott. ing. Antonio, dal 1° marzo 1962, Sezioni 2ª e 5ª;

Di Palma dott. ing. Giuseppe, dal 15 aprile 1962, Sezione 5ª.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto il dott Armando Marcucci, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, membro designato del Consiglio superiore, è assegnato alla 4ª sezione di detto consesso, oltre che alla sezione 5ª.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1962

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1962
Registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 118. — IZZI

(4391)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1962.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1961-62.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269 e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1960, con il quale è stato approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1961-62;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio medesimo;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1961-62.

Roma, addì 20 febbraio 1962

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Tabella delle variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'esercizio finanziario 1961-62.

In aumento:	
Cap. 4. — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	L. 1.000.000
Cap. 5. — Compensi per lavoro straordinario al personale statale, centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale (art. 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni)	» 2.000.000
Cap. 6. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale statale centrale e periferico addetto ai servizi relativi all'ordinamento del lavoro portuale in relazione a particolari esigenze dei servizi stessi (art. 6 del decreto legislativo presidenziale 17 giugno 1946, n. 19)	» 1.000.000
Cap. 7. — Gettoni di presenza ai membri ed ai segretari del Comitato centrale dei Consigli e delle Commissioni del lavoro portuale, ai membri del Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale e compenso al segretario del Comitato amministrativo stesso	» 1.000.000
Cap. 8. — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio ed in quiescenza e delle relative famiglie	» 300.000
Cap. 11. — (di nuova istituzione) - Rimborso di somme indebitamente percette . .	» 50.000
	L. 5.350.000
In diminuzione:	
Cap. 10. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione . . .	L. 5.350.000

Roma, addì 20 febbraio 1962

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(4467)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1962.

Chiusura delle operazioni liquidatorie e approvazione del bilancio finale di liquidazione dell'Ente Turistico Alberghiero della Libia (E.T.A.L.).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 31 maggio 1935, n. 1410, istitutivo dell'Ente Turistico Alberghiero della Libia (E.T.A.L.);

Visti i decreti interministeriali del 30 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1947, e del 3 marzo 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 aprile successivo, con i quali venne rispettivamente accordata e revocata all'E.T.A.L. la facoltà di esercitare in Italia le attività economiche da esso svolte in territorio libico;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo successivo, con il quale l'Ente turistico alberghiero della Libia venne posto in liquidazione;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 aprile stesso anno, in virtù del quale le operazioni liquidatorie dell'Ente predetto vennero assunte dal Ministro per il tesoro ed affidate allo speciale Ufficio liquidazione ai sensi dello art. 1 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti gli atti della gestione liquidatoria dell'E.T.A.L.;

Accertato che le operazioni di liquidazione di detto Ente sono ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, può dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'Ente stesso;

Visto il bilancio finale della liquidazione di cui trattasi e la relazione illustrativa;

Atteso che per l'avanzo finale della liquidazione dell'Ente turistico alberghiero della Libia non è prevista specifica destinazione;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio dell'Ente Turistico Alberghiero della Libia (E.T.A.L.) è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che si chiude con un saldo attivo di L. 2.105.235.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione in L. 2.105.235 è devoluto allo Stato e deve essere versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1962
Registro n. 21, foglio n. 089. — DI STEFANO

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

Ente Turistico ed Alberghiero della Libia - E.T.A.L.
(in liquidazione)

Bilancio finale di liquidazione al 30 aprile 1962

a) SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA' REALIZZATE

Merci	L.	2.139.746
Interessi attivi	»	154.989
	L.	2.294.735

PASSIVITA' ESISTENTE

Spese generali	L.	189.500
	L.	189.500
Avanzo finale di liquidazione	»	2.105.235
	L.	2.294.735

Il capo dell'ufficio liquidazioni: CORBO

b) CONTO ECONOMICO

DISAVANZO DI LIQUIDAZIONE ALLA DATA DELLE CONSEGNE (31 luglio 1958)			L.	706.275
SPESE E PERDITE				
Insussistenze di attività:				
per accertamento di minori crediti verso terzi	L.	28.524		
per biglietti di Stato fuori corso	»	7		
			»	28.531
Spese:				
spese generali			»	189.500
Avanzo finale di liquidazione			»	2.105.235
			L.	3.029.541
RENDITE E PROFITTI				
Sopravvenienze attive:				
per maggior realizzo su merci			L.	2.049.069
Insussistenze passive:				
per accertamento di minori debiti verso terzi	L.	451.374		
per mancata utilizzazione dei fondi accantonati	»	374.109		
			»	825.483
Rendite:				
interessi attivi e proventi			»	154.989
			L.	3.029.541

Il capo dell'ufficio liquidazioni: CORBO

(4415)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della collina denominata Colle di San Fabiano nel comune di Arezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Arezzo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 giugno 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la collina aretina di San Fabiano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Arezzo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, oltre a costituire, unitamente alle colline di Santa Maria delle Grazie e di Castel Secco e San Cornelio, la naturale cornice paesistica di Arezzo, forma, con i suoi larghi spazi coltivati, in mezzo ai quali si adagiano le ville signorili circondate da parchi e giardini e le scure file dei cipressi, un quadro di eccezionale bellezza panoramica accessibile al pubblico;

Decreta:

La collina sita nel territorio del comune di Arezzo, denominata Colle di San Fabiano, è così delimitata:

via Tarlati, limiti di vincolo legge 1089 sotto le mura urbane - Limiti di vincolo legge 1497 sotto le mura urbane e perimetro esterno del Cimitero sino all'incrocio di via Gamurrini per quota 278 - Linea retta da quota 278 a quota 265 - Sotto quota 265 sino al viale che conduce alla villa la Striscia - Questo viale verso la villa sino alla via campestre che conduce alla via dei Cappuccini - Tale via sino alla via per villa Ada - La via di villa Ada sino all'ultimo tornante - Da tale punto la carrereccia per Poggio Mendico passante per quota 370, 390, 388 quindi linea retta sino a villa Chiaromanni quota 304 - Da qui, via campestre per quota 261 sino alla carrereccia per San Filippo - Sentiero che si dirige verso via Tarlati sino alla carrareccia per quota 254 - Tale carrareccia sino all'incontro con via Tarlati ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Arezzo.

La Soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Arezzo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 maggio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Arezzo

Verbale del giorno 10 giugno 1961

Il giorno 10 giugno 1961; nei locali della Casa Vasari in Arezzo si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) *Proposta di vincolo delle colline aretine*

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei commissari il presidente dichiara aperta la seduta e rivolge ai presenti il suo saluto, dicendosi lieto di accogliere i nuovi commissari che sostituiscono coloro che per lungo tempo collaborarono alla difesa delle bellezze di Arezzo e provincia, e d'esser sicuro della fattiva cooperazione di tutti nell'opera che la Commissione è chiamata a svolgere.

Al saluto del presidente si associa il soprintendente ai monumenti che spiega anche quali siano gli intendimenti dell'azione che la Soprintendenza intende svolgere, e chiede ai presenti la loro collaborazione mettendo in rilievo il fatto che da una attiva azione comune potranno derivare indubbi benefici sia per la maggiore celerità di applicazione della legge sia di più equilibrata disciplina dell'attività edilizia, evitando i casi di deturpazione dell'ambiente paesistico più interessante, specie vicino ai grossi centri, casi di deturpazione sempre generati da ingorde speculazioni edilizie.

Il presidente apre quindi le discussioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, e su richiesta del sindaco di Arezzo che chiede di invertire la successione della discussione prevista, pone per primo in discussione il vincolo delle colline aretine di Santa Maria, San Cornelio e San Fabiano che torna davanti alla Commissione perchè il Ministero della pubblica istruzione non ha ritenuto conforme alla legge la possibilità di inserire, nel decreto di vincolo, la regolamentazione sia da determinare dopo l'imposizione del vincolo medesimo in sede di studio di un futuro piano paesistico da studiare dall'Amministrazione comunale e dalla Soprintendenza.

I presenti presa visione delle carte topografiche decidono che le colline di Santa Maria delle Grazie, di San Cornelio e San Fabiano che costituiscono la naturale cornice paesistica di Arezzo, dove la natura ancora intatta nella zona boschiva esistente, e l'opera umana rappresentata da numerose ville con parchi dalle coltivazioni che si fondono in un tutto meritevole di tutela siano da includere negli elenchi delle cose da vincolare ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497, n. 3, 4.

(*Omissis*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Il Segretario *Il Presidente*

COLLE DI SAN FABIANO: *Descrizione dei confini della zona compresa nel vincolo per interesse paesistico.*

La zona è così delimitata:

via Tarlati, limiti di vincolo, legge 1089 sotto le mura urbane - Limiti di vincolo legge 1497 sotto le mura urbane e perimetro esterno del Cimitero all'incrocio di via Camurrini per quota 278 - Linea retta da quota 278 a quota 265 - Sotto quota 265 sino al viale che conduce alla villa La Striscia - Questo viale verso la villa sino alla via campestre che conduce alla via dei Cappuccini - Tale via sino alla via per villa Ada - La via di villa Ada sino all'ultimo tornante - Da tale punto la carrareccia per Poggio Mendico passante per quota 370, 390, 388 quindi linea retta sino a villa Chiaromanni quota 304 - Da qui, via campestre per quota 261 sino alla carrareccia per San Filippo - Sentiero che si dirige verso via Tarlati sino alla carrareccia per quota 254 - Tale carrareccia sino all'incrocio con via Tarlati.

(4352)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1962.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e, pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle Strade statali la strada: « Piombino Incrocio Strada statale n. 1 presso Venturina Suvereto Allumiere Monterotondo Innesto strada provinciale Sarzanese Valdelsa » della lunghezza di km. 50+600, compresa (al n. 63) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Piombino Incrocio Strada statale n. 1 presso Venturina Suvereto Allumiere Monterotondo Innesto provinciale Sarzanese Valdelsa » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 398 « Via Val di Cornia ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1962
Registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 161

(4393)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1962.

Classificazione tra le statali di tre strade in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che le tre strade:

del Passo di Cerro, dall'innesto con la Strada statale n. 3 in Spoleto all'innesto con lo Strada statale n. 209 in Piedipaterno della lunghezza di Km. 18,500;

di Norcia, dall'innesto con la Strada statale n. 320 in località Serravalle all'abitato di Norcia, della lunghezza di Km. 6,500,

di Montemolino, dall'innesto con la Strada statale n. 317 e Marsciano, per Fratta Todina all'innesto con la Strada statale n. 3-*bis* presso Montemolino, della lunghezza di Km. 13,700, hanno i requisiti previsti per essere inserite nella rete delle Stradi statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata, i pareri del Consiglio d'amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Amministrazione provinciale di Perugia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « del Passo di Cerro » dall'innesto con la Strada statale n. 3 in Spoleto all'innesto con la Strada statale n. 209 in Piedipaterno della lunghezza di Km. 18,500; è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 395 « del Passo di Cerro »;

la strada « di Norcia » dall'innesto con la Strada statale n. 320 in località Serravalle all'abitato di Norcia, della lunghezza di Km. 6,500 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 396 « di Norcia »;

la strada « di Montemolino » dall'innesto con la Strada statale n. 317 a Marsciano, per Fratta Todina all'innesto con la Strada statale n. 3-*bis* presso Montemolino, della lunghezza di Km. 13,700 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 397 « di Montemolino ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° giugno 1962

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1962
Registro n. 29 Lavori pubblici, foglio n. 168

(4394)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1962.

Modificazione di attribuzioni e di denominazione degli « Ufficio registro » e « Ufficio bollo e demanio » di Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927 registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni

Riconosciuta l'opportunità di modificare le attribuzioni e la denominazione dei due attuali uffici: « Ufficio registro » e « Ufficio bollo e demanio » di Asti:

Visto l'art 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art 1.

I due uffici « Ufficio registro » e « Ufficio bollo e demanio » di Asti assumono rispettivamente la denominazione di « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 2.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio atti civili e successsioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Asti.

Art. 3.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con la annessa tabella avranno effetto dal 1° ottobre 1962.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1962
Registro n. 18 Finanze, foglio n. 45

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti civili e successioni e l'Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Asti.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
ASTI **Ufficio atti civili e successioni**	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 5. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 6. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 7. Diritti di segreteria. 8. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 9. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli Archivi notarili.
ASTI **Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio**	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del Pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 15. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 16. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 17. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 18. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 19. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 20. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 21. Eredità devolute allo Stato. 22. Depositi per spese d'asta e contratti. 23. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 24. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 25. Entrate diverse del Tesoro. 26. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 5. Demanio forestale. 6. Interessi cc/cc postali. 7. Proventi ente nazionale metano. 8. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 4 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(4429)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1962.

Autorizzazione alla Società « Reliance Insurance Company », con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni limitatamente alla categoria « infedeltà dei dipendenti ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Reliance Insurance Company » con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale in Roma, già autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni contro i danni nei rami aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi, trasporti, e la riassicurazione, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni limitatamente alla categoria « infedeltà dei dipendenti »;

Sentito il parere della Commissione consultiva per l'esercizio delle assicurazioni private;

Decreta:

La società « Reliance Insurance Company », con sede in Filadelfia (U.S.A.) e rappresentanza generale in Roma, è autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni nel ramo cauzioni limitatamente alla categoria « infedeltà dei dipendenti ».

Roma, addì 25 giugno 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4260)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1962.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Govanni Amendola ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, n. 731;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1960, relativo alla costituzione del Collegio dei sindaci dell'Istituto predetto;

Visto la nota n. 130714 in data 1° giugno 1962, con la quale il Ministero del tesoro designa il direttore di sezione dott. Fernando Bonuglia quale membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » in rappresentanza del Ministero medesimo a seguito del decesso del dott. Alfonso Montalbano;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione dell'Organo predetto;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Fernando Bonuglia è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Alfonso Montalbano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1962.

Rinnovo della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria:

Visto il proprio decreto in data 14 maggio 1948, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Parma;

Viste le note n. 18207 del 10 giugno 1960 e n. 14001 del 26 maggio 1961, con le quali l'Ufficio del lavoro e della massima occupazione di Parma rappresenta la necessità di modificare la composizione della Commissione predetta in relazione allo stato attuale dell'organizzazione sindacale e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali Associazioni sindacali interessate:

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Parma, è rinnovata come segue:

Juvarra dott. Fernando, Orlandini dott. Giorgio e Orlandini avv. Luigi, in rappresentanza degli industriali;

Rovelli Giorgio, Fariselli geom. Arrigo e Caggiati cav. Ruggero, in rappresentanza degli impieati dell'industria.

Roma, addì 28 giugno 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4408)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1962.

Classificazione tra le provinciali di sette strade in provincia di Matera.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1960 con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Matera e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le strade:

1) Val Fosso Acqua di Lupo - Basentello: dalla Strada statale 96 (contrada Zecchino, in sinistra Basentello) alla contrada Ribelli	km.	6,261
2) Timmari - Santa Chiara Cozzo Carloni: dalla frazione Timmari a Cozzo Carloni, compresa la diramazione per Venusio	»	15,400
3) Matera - Gioia del Colle: tronco dalla Strada statale n. 7 al confine con la provincia di Taranto	»	8,003
4) Craco - San Mauro al Forte: 1° tronco dalla Strada statale n. 103 - Sotto Craco - a Piano Francone . . .	»	15,000
5) Accettura - Gallipoli	»	14,500
6) Craco - Gannano: tronco dalla Strada statale n. 103 alla diga di Gannano	»	9,170
7) Strada Alianello ponte Agri: tronco dalla frazione di Alianello alla Strada statale n. 92 presso il ponte sull'Agri	»	3.000
	km.	71,334

che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale 25 febbraio 1960;

Vista la richiesta dell'Amministrazione provinciale di Matera in data 28 giugno 1972;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 sono classificate provinciali le sette strade di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 giugno 1962

Il Ministro: SULLO

(4547)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1962.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa di consumo e agricola A.C.L.I., fra consumatori e produttori agricoli del comune di Campiglia dei Berici, con sede in Campiglia dei Berici (Vicenza) e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria effettuata in data 16 marzo 1962 alla Società cooperativa di consumo e agricola A.C.L.I., fra consumatori e produttori agricoli del comune di Campiglia dei Berici, con sede in Campiglia dei Berici (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa di consumo e agricola A.C.L.I., fra consumatori e produttori agricoli del comune di Campiglia dei Berici, con sede in Campiglia dei Berici (Vicenza), costituita per rogito Pelagatti del 4 novembre 1948 Rep. 1529, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Turato ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(4419)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1962.

Proroga dei termini assegnati alla R.A.I.-Radiotelevisione Italiana dal decreto ministeriale 16 maggio 1961 per l'inizio e il compimento della procedura espropriativa relativa agli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Santa Agata Feltria in località Belvedere del comune di Sarsina (Forlì).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1961, con il quale venivano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Sant'Agata Feltria in località Belvedere nel comune di Sarsina (Forlì) della RAI-Radiotelevisione Italiana, necessari per assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Vista la domanda della RAI-Radiotelevisione Italiana in data 14 giugno 1962, con la quale la Società concessionaria dei servizi di radiodiffusione, facendo presente di non poter realizzare entro i termini stabiliti la procedura espropriativa, chiede che detti termini vengano prorogati nella misura di duecento giorni per il termine iniziale e di un anno per il termine finale;

Considerato che il ritardo non è da imputarsi alla richiedente RAI;

Ritenuto, pertanto, che la richiesta possa essere accolta;

Decreta:

Articolo unico.

I termini assegnati alla RAI-Radiotelevisione Italiana dal decreto ministeriale 16 maggio 1961 per l'inizio e per il compimento della procedura espropriativa, di cui al decreto ministeriale stesso, sono rispettivamente prorogati nella misura di duecento giorni per il termine iniziale e di un anno per il termine finale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1962

Il Ministro: CORBELLINI

(4389)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ragusa.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 maggio 1932, n. 6652, col quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Ragusa;

Visto lo schema del primo elenco suppletivo concernente l'iscrizione fra le acque pubbliche della suddetta Provincia di altre 74 manifestazioni idriche;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e sugli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione dell'annesso schema del primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ragusa.

Il presente decreto, con lo schema di elenco suppletivo, sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione di esso nella *Gazzetta Ufficiale,* gli interessati potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Ragusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 luglio 1962

Il Ministro: SULLO

Schema di primo elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Ragusa

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
1	Fontana	Vallone Mazzaronello	Chiaramonte Gulfi	Dalla sorgente allo sbocco nel vallone Mazzaronello
2	Fiumicello dell'Arciarito e pozzo nn. 1 e 2 dell'Arciarito	Mare di Sicilia	Vittoria	Dalla sorgente al mare di Sicilia
3	Pozzo Ferraro	Contrada Secca	S. Croce Cameria	—
4	Ferriero 1°	Vallone Mazzaronello	Chiaramonte Gulfi	Dalla sorgente allo sbocco nel vallone Mazzaronello
5	Ferriero 2°	Id.	Id.	Id.
6	Berdia	Vallone Berdia	Vittoria	Dalla sorgente al mare di Sicilia
7	Canale di drenaggio	Contrada Pantano	Santa Croce Camerina	Dall'origine al mare
8	Sorgente Fossa dei Margi	Contrada Fossa dei Margi	Monterosso Almo	A 3 km. a sud-est dal centro abitato
9	Sorgente Lenzacane	C.da Lenzacane	Acate	Dalla sorgente allo sbocco nel vallone Mazzaronello
10	Laghetto Cannitello	C.da Cannitello	Santa Croce Camerina	Dalla sorgente al mare
11	Sorgente Liequa	C.da Fontanelle	Giarratana	Dalla sorgente al fiume Irminio
12	Sorgente Gazzena	Gazzena	Monterosso Almo	—
13	Pantano d'Arcia	C.da Randello	Santa Croce Cameria	—
14	Pozzo Caruso Catalina	C.da Pirrera	Acate	—
15	Pozzo Paternò Giuseppe	C.da Litteri	Id.	—
16	Pozzo Caruso Giovanni	C.da Pirrera	Id.	—
17	Pozzo Baglieri Sebastiano (Chiesa Sant'Antonio)	C.da Donnascala	Giarratana	—
18	Pozzo Allibrio Giovanni	C.da Ciarciolo	Modica	—
19	Pozzo Assenza Giuseppe	C.da Forgionello	Id.	—
20	Pozzo Cuntari Alessandro	C.da Ciarciolo	Id.	—
21	Id.	Contrada Ciarciolo	Id.	—
22	Pozzo Cuntari Salvatore	Id.	Id.	—
23	Pozzo Eras assegnatario Aurnia Salvatore	Fargione 1°	Id.	—
24	Pozzo Eras assegnatario Renda Giovanni	Fargione 2°	Id.	—
25	Pozzo Cuntari Rosario	Ciarciolo	Id.	—
26	Id.	Religione	Id.	—
27	Pozzo Mormino Ignazio	C.da Fargione	Id.	—
28	Pozzo Penna Tommaso	C.da Ciarciolo	Id.	—
29	Pozzo Scivoletto Pasquale	Id.	Id.	—

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
30	Pozzo Eras assegnatario Liuzzo Giovanni	C.da Giarruso	Modica	—
31	Pozzo Eras in proprietà di Cerruto Giuseppe	C.da Fargione	Id.	—
32	Pozzo Eras in proprietà di Sudano Rosario	Id.	Id.	—
33	Pozzo Eras assegnatario Floridia Giuseppe	C.da Valentino	Id.	—
34	Pozzo Eras proprietà avv. Basile Giuseppe	C.da Sanfilippo	Id.	—
35	Pozzo Giardina Domenico	C.da Casazza	Pozzallo	—
36	Pozzo Arezzo Corrado	C.da Passolato n. 1	Ragusa	—
37	Id.	C.da Passolato n. 2	Id.	—
38	Id.	C.da Passolato n. 3	Id.	—
39	Id.	C.da Passolato n. 4	Id.	—
40	Pozzo Gambuzza Dante	C.da Puntasecca	Santa Croce Camerina	—
41	Pozzo Addo Giovanni	C.da Finaiti	Id.	—
42	Pozzo Suizzo Giovanni	Id.	Id.	—
43	Pozzo Tidona Teresiano	Pozzo Finocchiara	Id.	—
44	Pozzo Barone Mario	C.da Giardino Grande	Id.	—
45	Pozzo Allibrio Giovanni	C.da Arizzi	Scicli	—
46	Pozzo Arrabito Bartolomeo	C.da Bruca	Id.	—
47	Pozzo Arrabito Stefano	C.da Arizza	Id.	—
48	Pozzo Conti Ignazio	C.da P. Filippa	Id.	—
49	Pozzo De Zisa Pietro	Id.	Id.	—
50	Pozzo Di Benedetto Maria	C.da Gesuiti	Id.	—
51	Pozzo Emmolo Andrea	C.da P. Filippa	Id.	—
52	Pozzo Emmolo Angelo	C.da Donnamisurata	Id.	—
53	Id.	Sampieri	Id.	—
54	Pozzo Falla Angela	C.da Arizzi	Id.	—
55	Pozzo Falla Francesco	Id.	Id.	—
56	Pozzo Favacchio Salvatore	C.da Bruca	Id.	—
57	Pozzo La Rocca Giovanni	Id.	Id.	—
58	Pozzo Mazza Concetta	C.da Arizzi	Id.	—
59	Pozzo Mornino Emanuele	C.da Dammusi	Id.	—
60	Pozzo Penna Gaetano	C.da Arizzi	Id.	—
61	Pozzo Penna Girolama	C.da Bruffalori	Id.	—
62	Pozzo Penna Girolamo	C.da P. Conti	Id.	—
63	Pozzo Penna Bartolomeo	C.da Fossa	Id.	—
64	Pozzo Pluchinotta Placido	C.da Corvo n. 2	Id.	—
65	Pozzo Pulizzi Giuseppe	C.da Corvo	Id.	—
66	Pozzo Scala Giovanni	C.da Arizzi	Id.	—
67	Pozzo Scimone Salvatore	C.da Gesuiti	Id.	—
68	Pozzo Spadaro Raimondo	Id.	Id.	—
69	Pozzo Triolo Franca	C.da Corvo	Id.	—
70	Pozzo Trovato Salvatore	C.da Arizzi	Id.	—
71	Pozzo Catalano Francesco	C.da Bruca	Id.	—
72	Pozzo Eras assegnatario Agolino Michelangelo	C.da Trippatore	Id.	—
73	Pozzo Eras assegnatario Pellegrino Giuseppe	C.da Spataro	Id.	—
74	Pozzo Eras assegnatario Conti Concetto	Contrada S. Rosalia	Id.	—

(4097)

Visto, *il Ministro*: SULLO

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1962.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione delle Aziende del credito e dell'assicurazione e delle ex Federazioni nazionali ad essa aderenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1957, con il quale si dispone la nomina del dott. Giovanni Timarco a membro del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione, nonchè sulla liquidazione delle Federazioni nazionali ad essa aderenti, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Vista la lettera n. 138133 del 14 giugno 1962, con la quale il Ministero del tesoro fa presente che il dottor Giovanni Timarco è stato destinato ad altro incarico.

Considerato che con la stessa lettera il Ministero del tesoro designa quale proprio rappresentante in seno al Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Federazioni nazionali ad essa aderenti, il consigliere di 2ª classe, dott. Francesco Oliva, in sostituzione del dott. Giovanni Timarco;

Decreta:

Il dott. Francesco Oliva è chiamato a far parte del Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata Confederazione delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del dott. Giovanni Timarco.

Roma, addì 10 luglio 1962

p. *Il Ministro*: CALVI

(4353)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1962.

Rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 14 aprile 1939, n. 771, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Foggia » ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 261, che ne ha approvato il vigente statuto;

Ritenuta la necessità di rinnovare il Consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 8 e 16 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni, delle Organizzazioni e degli Enti interessati;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera di Foggia », con sede in Foggia, è composto dai seguenti membri:

Leuzzi dott. Nicola, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Antico dott. Pio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Marino Ennio Antonio, in rappresentanza della prefettura di Foggia;

De Miro D'Ajeta prof. Vittorio e De Bellis avvocato Gaetano, in rappresentanza del comune di Foggia;

De Maio Bios e Antinucci rag. Paolo, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Foggia;

Cavalli avv. Carlo, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Foggia;

Zaccaria rag. Cosimo, in rappresentanza del Banco di Napoli;

Petrilli dott. Francesco, in rappresentanza degli agricoltori;

Mancini comm. Antonio, in rappresentanza dei commercianti;

Martello ing. Bruno, in rappresentanza degli industriali;

Zermani rag. Giacomo, in rappresentanza del Consorzio agrario provinciale di Foggia;

Nobili prof. Silvio, in rappresentanza del Consorzio generale per la bonifica e trasformazione fondiaria della Capitanata di Foggia;

Da Lima Emilio, in rappresentanza della Camera confederale del lavoro di Foggia;

Beltrami Giovanni, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Ciampi avv. Mario, in rappresentanza dell'Ente provinciale per il turismo di Foggia;

Mazzi Bruno, in rappresentanza della Confederazione italiana sindacati lavoratori Unione sindacale di Foggia;

Colella Umberto, in rappresentanza della Federazione coltivatori diretti di Foggia;

Russo on. Vincenzo, in rappresentanza dell'Associazione provinciale degli artigiani.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1962

Il Ministro: COLOMBO

(4344)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1962.

Varianti ai decreti ministeriali 18 luglio 1959, 30 ottobre 1959 e 21 maggio 1960, relativi alle sigle d'individuazione delle navi minori e dei galleggianti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 141 e 142 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto l'art. 309 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 agosto 1956, n. 1250, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1961, n. 673, che apporta modifiche alla predetta tabella;

Visto il proprio decreto, in data 18 luglio 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 189 del 7 agosto 1959, col quale furono approvate le sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica;

Visti i propri decreti in data 30 ottobre 1959 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 13 novembre successivo) e 21 maggio 1960 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 in data 31 maggio successivo), con i quali furono apportate varianti alla tabella allegata al decreto ministeriale 18 luglio 1959;

Visti i decreti della Direzione marittima di Trieste n. 3 e 4, entrambi del 18 aprile 1958, con i quali le delegazioni di spiaggia di Muggia e Sistiana sono state rispettivamente, autorizzate a tenere il registro delle navi minori e dei galleggianti;

Riconosciuta la necessità di aggiornare la tabella allegata al predetto decreto ministeriale 18 luglio 1959 e modificata con i decreti ministeriali 30 ottobre 1959 e 21 maggio 1960;

Decreta:

Articolo unico.

Alla tabella delle sigle di individuazione per le navi minori ed i galleggianti inscritti presso i Compartimenti marittimi della Repubblica, approvata col decreto ministeriale 18 luglio 1959 e modificata coi decreti ministeriali 30 ottobre 1959 e 21 maggio 1960, è apportata la seguente variante:

dopo « Marano lagunare » del Compartimento marittimo di Monfalcone, aggiungasi:

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI TRIESTE

Trieste, sigla assegnata: TS;
Muggia, sigla assegnata: 1.TS;
Sistiana, sigla assegnata: 2.TS.

Roma, addì 13 luglio 1962

Il Ministro: MACRELLI

(4174)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1962.

Autorizzazione alla Società per azioni SO.GE.MAR. ad istituire ed esercitare in Rho (Milano) un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Viste le istanze datate 31 marzo 1961 e 18 febbraio 1962, con le quali la Società per azioni SO.GE.MAR., con sede in Milano, corso Magenta n. 32, chiede di essere autorizzata ad istituire ed esercitare in Rho (Milano) un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Visti i documenti presentati a corredo delle predette istanze;

Viste le deliberazioni n. 843, del 13 luglio 1961, e n. 180, del 20 febbraio 1962, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, ha espresso parere favorevole in merito alle citate istanze;

Considerato che la Società per azioni SO.GE.MAR. rinuncia all'istituzione presso il Magazzino generale di apposito ufficio doganale e si impegna di assumere a proprio carico le spese per il servizio doganale e di vigilanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni SO.GE.MAR., con sede in Milano, corso Magenta n. 32, è autorizzata ad istituire ed esercitare in Rho (Milano) un Magazzino generale per il deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere, con esclusione dei prodotti alimentari deperibili, dei prodotti chimici di tipo esplosivo, dei carburanti e degli olii lubrificanti.

Le merci estere che possono essere ricevute in deposito sono: prodotti chimici organici ed inorganici, minerali, vernici, resine, materie plastiche, prodotti infiammabili.

Il deposito dei prodotti infiammabili è subordinato al rilascio del preventivo nulla osta da parte del competente Comando dei vigili del fuoco.

Art. 2.

I locali di deposito sono costituiti da cinque magazzini contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e dieci serbatoi metallici, di cui cinque della capacità di mc. 150 contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5 e cinque della capacità di mc. 100, a due scomparti, contrassegnati con i numeri 6/7, 8/9, 10/11, 12/13 e 14/15.

Le norme regolamentari e le condizioni di tariffa che la Società deve applicare nella gestione del Magazzino generale sono quelle approvate dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano con la deliberazione n. 843, del 13 luglio 1961.

Art. 3.

La Società per azioni SO.GE.MAR. per l'esercizio del predetto Magazzino generale deve prestare una cauzione il cui ammontare è determinato in L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

L'amministrazione del Magazzino generale deve essere tenuta presso la sede del Magazzino stesso.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 luglio 1962

Il Ministro per l'industria e per il commercio
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(4558)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1962.

Adeguamento delle quote di contributo dovute per le assicurazioni sociali obbligatorie contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, per le persone addette ai servizi familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6, comma quarto, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2, sub 6, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di determinare, per particolari categorie di lavoratori, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Visto l'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 11 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54;

Visto l'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, concernente norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati;

Visti gli articoli 24 e 27 della legge 26 agosto 1950, n. 860, concernente la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1960, concernente l'approvazione della tabella dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari;

Ritenuto, in dipendenza delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, di adeguare i contributi dovuti per le persone addette ai servizi familiari, calcolati sulle retribuzioni medie settimanali previste dalla tabella allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'unita tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, comprendente il calcolo dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, nonchè dei contributi dovuti per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, avrà vigore a decorrere dal primo periodo di paga successivo al giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 luglio 1962

Il Ministro: BERTINELLI

Tabella delle retribuzioni medie settimanali per le persone addette ai servizi familiari
Contributi per le assicurazioni sociali

RETRIBUZIONE MEDIA SETTIMANALE	Comuni con oltre 100.000 abitanti				Comuni con non oltre 100.000 abitanti			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
	L. 4.200	L. 3.600	L. 3.000	L. 2.100	L. 3.600	L. 3.000	L. 2.100	L. 1.500
SPECIE DI ASSICURAZIONE								
1) *Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti*:								
a) contributo base	8 —	8 —	6 —	6 —	8 —	6 —	6 —	6 —
b) contributo per il Fondo adeguamento pensioni (aliquota 17,25 %)								
datore di lavoro: aliquota 11,50 %	483 —	414 —	345 —	241,50	414 —	345 —	241,50	172,50
lavoratore: aliquota 5,75 %	241,50	207 —	172,50	120,75	207 —	172,50	120,75	86,25
2) *Assicurazione contro la tubercolosi*:								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 2 %)	84 —	72 —	60 —	42 —	72 —	60 —	42 —	30 —
3) *E.N.A.O.L.I.*								
a) contributo base	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —	1 —
b) contributo integrativo (aliquota 0,15 %)	6,30	5,40	4,50	3,15	5,40	4,50	3,15	2,25
4) *Contributo per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri*	10,50	8 —	5,50	3 —	8 —	8 —	3 —	3 —
TOTALE . .	835,30	716,40	595,50	418,40	716,40	598 —	418,40	302 —
Valore (arrotondato) della marca	835	715	595	415	715	595	415	300
di cui:								
a carico del datore di lavoro	595	510	425	295	510	425	295	215
a carico del lavoratore	240	205	170	120	205	170	120	85

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTINELLI

(4515)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962 registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 26 febbraio 1959 da Arseni Attilio, cancelliere in servizio presso la Pretura di Urbania, avverso il provvedimento della Corte di appello di Ancona, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 6 agosto-27 novembre 1958, trattandosi di cinque distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(4573)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il giorno 8 novembre 1958 dal dott. Betocchi Luciano, aggiunto giudiziario presso la Pretura di Milano, avverso il provvedimento del 17 maggio 1958, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 15 aprile-2 maggio 1958, trattandosi di due distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti, soggette a riduzione dopo il 90° giorno dalle singole applicazioni.

(4575)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 17 aprile 1958 dal dott. Adriano Merani, pretore di Pontremoli, avverso il provvedimento del 27 novembre 1957, con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 21 gennaio-18 giugno 1957, trattandosi di quattro distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(4576)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1962, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 18 gennaio 1960 da Chiariello Pasquale, Cancelliere della pretura di Cles, avverso il provvedimento della Corte di appello di Trento con il quale veniva denegata la liquidazione delle indennità di missione nella misura dell'intero per il periodo 27 aprile-27 luglio 1959, trattandosi di quattro distinte missioni disposte con altrettanti provvedimenti.

(4577)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1962, registro n. 11, foglio n. 119, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Narbone Nicandro avverso la decisione in data 12 novembre 1959, con la quale la G.P.A. di Asti respinse il ricorso prodotto dallo stesso sig. Narbone avverso il provvedimento del sindaco di Asti che, in data 15 giugno 1959, gli aveva negato l'aggiunta della voce « latte in bottiglie preparate e sigillate » alla licenza in suo possesso per la vendita di generi alimentari in detto Comune, Corso Dante.

(4562)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni alluvionali del Po, in comune di Bagnolo San Vito (Mantova).

Con decreto 9 febbraio 1962, n. 26, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni alluvionali del Po, in comune di Bagnolo San Vito (Mantova), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 52, mappali 62 (Ha. 0.56.02), 66 (Ha. 1.16.40), foglio n. 51, mappale 48 (Ha. 0.97.80), foglio n. 58, mappali 1 (Ha. 3.79.50), 2 (Ha. 2,86.80), 3 (Ha. 13.96.00), 4 (Ha. 37.01.00), di complessivi Ha. 60.33.52 ed indicati nella planimetria rilasciata il 9 ottobre 1961, in scala 1:4000, dall'Ufficio tecnico erariale di Mantova, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4517)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Fossatello, in comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria).

Con decreto 25 luglio 1962, n. 544 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale del torrente Fossatello, segnato nel catasto del comune di Montebello Ionico (Reggio Calabria), al foglio n. 25, mappale 42½, di mq. 1160, ed indicato, in rosso, nella planimetria, rilasciata il 13 gennaio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4518)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un relitto fluviale in destra del torrente Amendolea, in località San Carlo del comune di Condofuri (Reggio Calabria).

Con decreto 25 luglio 1962, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del relitto fluviale, in destra del torrente Amendolea, località San Carlo del comune di Condofuri (Reggio Calabria), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 52 di mq. 49.120, ed indicato, in tinta rossa, nella planimetria rilasciata il 28 marzo 1960, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4519)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento del diploma originale di laurea

Il dott. Armando Amedei, nato a Carmagnola (Torino) il 5 novembre 1921, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia, conseguito presso l'Università di Torino il 12 novembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(4520)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1961, registrato dalla Corte dei conti in data 22 giugno 1962, è stato respinto il ricorso straordinario 19 febbraio 1957, prodotto dal prof. Giuseppe Pennacchio avverso la decisione 8 gennaio 1957 con cui la Commissione ex art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il Provveditorato agli studi di Salerno, aveva respinto il ricorso del predetto insegnante avverso la revoca, della nomina già conferitagli, disposta dal citato provveditore agli studi.

(4521)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Corso dei cambi del 1° agosto 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	575,11	575,25	575,10	575,35	574,60	575,11	575,45	575,16	575,12	575,10
Fr. Sv.	143,80	143,45	143,475	143,46	143,80	143,54	143,52	143,55	143,52	143,80
Kr. D.	89,94	89,81	89,85	89,82	89,90	89,82	89,80	89,85	89,82	89,80
Kr. N.	86,99	86,89	86,85	86,88	86,95	86,90	86,88	86,90	86,89	86,85
Kr. Sv.	120,57	120,52	120,55	120,545	120,50	120,53	120,54	120,55	120,51	120,45
Fol.	172,77	172,30	172,35	172,325	172,70	172,34	172,30	172,35	172,34	172,30
Fr. B.	12,47	12,483	12,484	12,485	12,475	12,48	12,481	12,48	12,48	12,48
Fr Fr. (N.F.)	126,71	126,65	126,67	126,66	126,70	126,65	126,655	126,65	126,65	126,65
Lst.	1742,65	1740,75	1740,80	1740,875	1740,75	1740,74	1740,75	1740,65	1740,62	1740,75
Dm. occ.	155,77	155,20	155,28	155,28	155,20	155,32	155,255	155,35	155,32	155,25
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,06	24,0525	24,045	24,05	24,0525	24,06	24,05	24,05
Escudo Port.	21,77	21,72	21,75	21,71	21,70	21,72	21,71	21,73	21,73	21,72

Media dei titoli del 1° agosto 1962

Rendita 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° agosto 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	575,40
1 Franco svizzero	143,49
1 Corona danese	89,81
1 Corona norvegese	86,88
1 Corona svedese	120,542
1 Fiorino olandese	172,312
1 Franco belga	12,483
1 Franco nuovo (N.F.)	126,657
1 Lira sterlina	1740,812
1 Marco germanico	155,267
1 Scellino austriaco	24,052
1 Escudo port.	21,71

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1962, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 60, è stato dichiarato inammissibile il ricorso strardinario proposto in data 10 luglio 1959 dal signor Metzner Cirillo fu Carlo, residente a Palermo, via Agrigento n. 32, ed elettivamente domiciliato in Napoli, corso Vittorio Emanuele, 7-*B*, presso il procuratore speciale sig. De Stefano Matteo, avverso il decreto ministeriale n. 10260-47 del 4 maggio 1955 del Ministero del tesoro, con il quale gli venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra.

(4416)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1) il sig. Albino Ferrari è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sorgono (Nuoro);

2) il sig. Giovanni Murgia è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Talana (Nuoro);

3) il sig. Basilio Mameli è confermato presidente della Cassa comunale di credito agraria di Assemini (Cagliari);

4) il sig. Giacomo dott. Biggio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calasetta (Cagliari);

5) il sig. Antonio Murtas è confermato presidente, della Cassa comunale di credito agrario di Musei (Cagliari);

6) il sig Eusebio Obili è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Figu Gonnosnò (Cagliari);

7) il sig. Antonio Pala è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Olzai (Nuoro);

8) il sig. Nicolini Tamponi è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Luras (Sassari);

9) il sig. Gianuario Stacca è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Stintino (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1962

Il Governatore: CARLI

(4406)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA BASILICATA

Concorso tra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nel carcere giudiziario di Potenza.

IL PROVVEDITORE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16;

Visto il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 622;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 1961, n. 2046, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1961 al registro n. 28, foglio n. 98, col quale fu approvato il progetto di completamento del carcere giudiziario di Potenza, del complessivo importo di L. 150.000.000 e venne altresì delegato questo Provveditorato agli adempimenti necessari per l'esecuzione delle opere artistiche;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1962, n. 433, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile successivo al registro n. 19, foglio n. 176, con il quale è stato approvato il progetto di variante e suppletivo dei lavori in argomento, dell'importo di L. 150.000.000, delle quali L. 3.520.000 per opere artistiche;

Considerato che l'importo delle ripetute opere artistiche supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire tra gli artisti italiani un concorso per l'ideazione ed esecuzione delle opere stesse;

A termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso tra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione di opere artistiche da eseguire nel carcere giudiziario di Potenza.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e poi, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Potenza, addì 16 giugno 1962

Il provveditore: NUVOLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1962
Registro n. 2, foglio n. 97

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata bandisce un concorso pubblico tra artisti italiani per la ideazione ed esecuzione delle opere d'arte indicate appresso destinate alla decorazione di alcuni padiglioni del nuovo carcere giudiziario della città di Potenza.

Descrizione delle opere:

a) un pannello scultoreo in bronzo, delle dimensioni approssimative di cm. 200 × 150, a rivestimento di una delle pareti dell'atrio di ingresso principale, modellato a bassorilievo ed illustrante lo scopo ed il valore redentivo dell'Istituto;

b) un pannello scultoreo in bronzo, delle dimensioni approssimative di cm. 200 × 150 a rivestimento di una delle pareti della caserma agenti di custodia, modellato a bassorilievo, illustrante il significato del motto « Vigilando Redimere »;

c) un pannello scultoreo in bronzo delle dimensioni approssimative di cm. 150 × 100 a rivestimento di una delle pareti della sala destinata a Chiesa e riunioni, modellato a bassorilievo ed illustrante la « Carità Cristiana verso gli infelici ».

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti italiani senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ogni artista potrà partecipare al concorso con non più di due bozzetti (che dovranno essere eseguiti nel rapporto di uno a cinque), per ciascun pannello.

E' inoltre richiesto per ogni pannello un particolare al vero delle dimensioni non minori di cm. 50 × 50.

Ciascun bozzetto dovrà portare la seguente intestazione generale:

« Concorso per la ideazione delle opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo carcere giudiziario della città di Potenza » e, inoltre, dovrà indicare il pannello al quale il bozzetto si riferisce.

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere accompagnato da una offerta di prezzo, pure firmata, redatto in carta da bollo da L. 200, la quale dovrà inoltre contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando, ai sensi del successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il prezzo richiesto viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Detto prezzo non dovrà comunque superare la somma di L. 3.500.000 a disposizione dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Il ripetuto prezzo dovrà essere offerto globalmente per la esecuzione di tutte le opere considerate all'art. 1.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Basilicata con sede in Potenza, entro e non oltre le ore 12 del novantesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che dovessero pervenire all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà formata secondo le vigenti disposizioni di cui alla legge n. 717 del 29 luglio 1949, modificata dalla legge 3 luglio 1960, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà per ogni opera la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei, restando precisato che gli elaborati che nel loro insieme risulteranno al 1° posto saranno dichiarati vincitori.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita delle opere, tenendo presente che sarà proclamato un solo vincitore al quale sarà affidata l'esecuzione dei pannelli specificati nell'art. 1 del presente bando.

L'artista che risulterà vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento dell'esecuzione delle opere.

Ad esso verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicato nello schema di lettera di impegno allegata al presente bando ai sensi del successivo art. 8, il compenso richiesto per l'esecuzione dell'opera.

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera di impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto per nessun motivo agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà più ampia di provvedere all'opera come meglio crederà.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quelli prescelti rimarranno di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto dall'art. 2 del presente bando.

Ad esso sarà affidato l'incarico dell'esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate nello schema della lettera d'impegno che è allegata al presente bando, della quale potrà essere richiesta copia all'Ufficio del genio civile di Potenza, direttamente od a mezzo di incaricato.

A richiesta detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni e precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie degli esistenti disegni (pianta, prospetti e sezioni).

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Potenza, addì 16 giugno 1962

Il provveditore: NUVOLONI

(4469)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Comunicato relativo al concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere artistiche nella nuova sede dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma.

La Commissione giudicatrice del concorso nazionale fra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere di arte nella nuova sed edell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma, bandito con decreto n. 40765 del 22 maggio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 27 ottobre 1961, ha deliberato quanto segue:

Opera 1ª: viene dichiarato vincitore l'artista Tot Amerigo

Opera 2ª: viene dichiarato vincitore l'artista Tot Amerigo

Opera 3ª: non viene aggiudicata, per assenza di concorrenti;

Opera 4ª: non viene aggiudicata, in quanto i lavori presentati non sono ritenuti meritevoli di realizzazione per l'abbellimento dell'edificio cui l'opera stessa è destinata.

Il provveditore: FRANCO

(4470)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento del numero dei posti messi a concorso per l'ammissione di allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1962-63.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno corrente anno, col quale è stato bandito il concorso per esami per l'ammissione di ventiquattro allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1962-63;

Considerato che il numero dei posti messi a concorso col decreto succitato, fissato sulla base delle vacanze previste per il 1964, anno in cui gli allievi suddetti conseguiranno la nomina a sottotenente in servizio permamente, non potrà consentire il ripianamento di altre vacanze imprevedibilmente sopravvenute;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente al predetto ripianamento mediante un più cospicuo reclutamento di allievi ufficiali;

Ritenuto, pertanto, di dover elevare da ventiquattro a sessanta il numero dei posti messi a concorso, rettificando in tal senso il precedente decreto del 30 aprile 1962;

Decreta:

Il numero dei posti messi a concorso, col decreto ministeriale 30 aprile 1962, per l'ammissione di allievi all'Accademia della guardia di finanza per l'anno accademico 1962-63, è elevato da ventiquattro a sessanta, di cui:

a) quaranta riservati ai giovani diplomati presso gli Istituti di istruzione media di secondo grado in possesso di uno dei titoli indicati nell'art. 2 del sopracitato decreto ministeriale;

b) venti riservati ai sottufficiali in servizio permanente o in rafferma della Guardia di finanza.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1962
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 1. — CONTENTI

(4583)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della variante della graduatoria dei vincitori del concorso per esami ad ottanta posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità n. 7 del mese di luglio 1962, è stato pubblicato il decreto in data 4 giugno 1962, che modifica la graduatoria dei vincitori del concorso per esami ad ottanta posti di vice ragioniere in prova nella carriera di concetto dei ragionieri del Ministero della sanità di cui al decreto in data 27 giugno 1961, pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1961.

(4523)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami alla cattedra di « Storia dell'arte e delle arti applicate » nell'Istituto statale d'arte di Urbino, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1960.

Nel Bollettino ufficiale in data 12 aprile 1962, n. 15, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicarice del concorso per titoli ed esami alla cattedra di « Storia dell'arte e delle arti applicate » nell'Istituto statale d'arte di Urbino, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1960.

(4471)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di « Plastica » nella Scuola d'arte di Ortisei, indetto con decreto ministeriale 28 gennaio 1960.

Nel Bollettino ufficiale in data 12 aprile 1962, n. 15, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso alla cattedra di « Plastica » nella Scuola d'arte di Ortisei, indetto con decreto ministeraile 28 gennaio 1960.

(4472)

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami indetti con decreto ministeriale 7 novembre 1960 a posti d'insegnante d'arte applicata.

Nei Bollettini ufficiali in data 12 aprile 1962, n. 15 e in data 19 aprile 1962 n. 16, parte II di questo Ministero, sono state pubblicate le relazioni delle Commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante d'arte applicata negli Istituti e Scuole d'arte, indetti con decreto ministeriale 7 novembre 1960.

(4473)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso riservato a diciannove posti di custode negli Istituti e Scuole d'arte, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1960.

Nel Bollettino ufficiale del 3 maggio 1962, n. 18, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso riservato per titoli a diciannove posti di custode negli Istituti e Scuole d'arte, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1960.

(4474)

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso riservato a ventisei posti di applicato di segreteria nel ruolo del personale amministrativo degli Istituti e Scuole d'arte.

Nel Bollettino ufficiale del 3 maggio 1962, n. 18, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice del concorso riservato a ventisei posti di applicato di segreteria nel ruolo amministrativo degli Istituti e Scuole d'arte, indetto con decreto ministeriale 20 agosto 1960.

(4475)

Avviso relativo alla pubblicazione degli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1960.

Si porta a conoscenza degli interessati che, a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, gli elenchi degli abilitati all'insegnamento medio negli esami di Stato, indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1960, sono stati pubblicati nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione n. 28 del 12 luglio 1962.

(4522)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3231 del 22 marzo 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1961;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti Organi ed Uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Natta dott. Camillo, vice prefetto.

Componenti:
Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Zancan prof. Bernardo, docente in patologia medica;
Orecchia prof. Carlo, docente in clinica chirurgica;
Paggio dott. Aldo, medico condotto.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Michele De Feis funzionario del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Vercelli, addì 20 luglio 1962

Il medico provinciale: BALZAR

(4476)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Vercelli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3231 del 22 marzo 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1961;

Viste le segnalazioni fatte pervenire dai competenti Organi ed Uffici, in merito alla composizione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla istituzione del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta, vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1961, è costituita come segue:

Presidente:
Silvestri dott. Emilio, vice prefetto ispettore.

Componenti:
Balzar dott. Massimo, medico provinciale;
Andreoli prof. Cesare, docente in clinica ostetrica;
Cottafavi prof. Marco, docente in clinica ostetrica;
Garavaglia Maddalena, ostetrica condotta.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Luigi Caselli, funzionario del Ministero dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo dell'Ufficio sanitario provinciale.

Vercelli, addì 21 luglio 1962

Il medico provinciale: BALZAR

(4477)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.